

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEI RESIDUI DEGLI ANNI 2014-2018 DEL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Premessa

In coerenza con le disposizioni normative dell'art. 1 comma 21 legge 205/2017, il presente provvedimento contiene la riprogrammazione delle risorse residue già assegnate e trasferite ai Comuni negli anni 2014-2018 del Fondo inquilini morosi incolpevoli che al 31 dicembre 2019 ammontavano a € 17.488.388,89.

1. Destinatari

Il presente provvedimento si rivolge ai 155 Comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003 e ai sensi del PRERP 2014-2016, che hanno ottenuto l'assegnazione di fondi per la morosità incolpevole negli anni 2014-2018 e che sono in possesso di fondi residui non utilizzati.

2. Finalizzazione del contributo

I Comuni sopra individuati hanno la facoltà di riprogrammare i residui del Fondo inquilini morosi incolpevoli destinandoli ad una nuova misura sulla locazione, che prevede l'erogazione di un contributo al proprietario a copertura dei canoni di locazione.

La misura è destinata a nuclei familiari in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap).

L'assegnazione dei contributi deve avvenire esclusivamente in esito a manifestazioni ad evidenza pubblica.

I nuclei familiari supportati devono possedere i seguenti requisiti:

- a. residenza da almeno 1 anno nell'alloggio in locazione oggetto di contributo;
- b. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- c. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- d. ISEE max fino a € 26.000,00; i Comuni possono ridurre il valore del requisito ISEE sulla base di specifiche esigenze territoriali.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell'emergenza sanitaria 2020, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- perdita del posto di lavoro
- consistente riduzione dell'orario di lavoro
- mancato rinnovo dei contratti a termine
- cessazione di attività libero-professionali
- malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare

Massimale di contributo: fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio/contratto.

Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti.

I Comuni possono utilizzare le risorse residue in autonomia oppure possono trasferirle al proprio Ambito affinché vengano usate a favore di tutti i Comuni dell'Ambito stesso.

I Comuni possono, inoltre, incrementare queste risorse con i fondi regionali già programmati o da programmare per l'emergenza abitativa e il mantenimento dell'alloggio in locazione, in accordo con gli Ambiti.

I Comuni infine, possono utilizzare i fondi residui assegnati con DGR 3789/2015 – Mobilità nel settore della locazione –per le finalità di cui al presente allegato.

Si precisa che tale misura è incompatibile con eventuali contributi erogati nel corso del 2020 per le stesse finalità.

3. Monitoraggio

Il prossimo monitoraggio riferito al Fondo inquilini morosi incolpevoli è previsto al 30 giugno 2020.

I Comuni dovranno in quel momento precisare l'importo dei fondi residui riprogrammati e utilizzati per le finalità della presente iniziativa.

Il monitoraggio resta in capo al Comune originariamente assegnatario delle risorse, anche in caso il Comune si avvalga della possibilità di destinare le risorse all'Ambito.

4. Controlli

Sono demandati ai singoli Comuni in cui il cittadino destinatario delle misure è residente, i controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese.

Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà comunicazione a Regione Lombardia. Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli in loco, al fine di verificare che siano state attuate in modo corretto le presenti Linee Guida.

5. Durata

Le risorse possono essere utilizzate **sino al 31 dicembre 2020**. Qualora, anche in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, i Comuni non riuscissero ad utilizzare le risorse entro tale data, Regione Lombardia sarà disponibile a valutare una eventuale proroga.